



COMUNE DI SEDRIANO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 38 del 30/09/2024

Sommario

ART.1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 – FUNZIONI E DELEGHE	3
ART.3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE	3
ART.4 – CALENDARIO ED ORARI DI CELEBRAZIONE	3
ART.5 - FESTIVITA'	3
ART.6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART.7 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO	4
ART. 8 - ALLESTIMENTO DELLA SALA.....	5
ART.9 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO	5
ART.10 – CELEBRAZIONE DA PARTE DI CITTADINO DELEGATO.....	6
ART.11 – RICHIESTA DI AUSILIO DI UN INTERPRETE.....	6
ART. 12 - MATRIMONIO/UNIONE IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA E CELEBRAZIONE FUORI DALLA CASA COMUNALE.....	6
ART.13 – FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE	7
ART.14– TARIFFE	7
ART.15 – DANNI E RESPONSABILITA’	7
ART.16 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	7
ART.17 – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
ART.18 – ENTRATA IN VIGORE.....	8

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alle celebrazioni dei matrimoni civili ai sensi degli Artt. 106 e 110 del C.C. e delle unioni civili ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76.

La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile costituisce attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

La celebrazione, in entrambi i casi, è attività istituzionale gratuita, fatta salva la corresponsione di una tariffa per l'occupazione della sala in cui il rito si svolge.

ART. 2 – FUNZIONI E DELEGHE

La celebrazione dei matrimoni e/o unioni civili viene effettuata dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello stato civile, dai dipendenti a tempo indeterminato del Comune da esso delegati o da persone delegate (ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. N.396/2000) purché cittadini italiani in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che hanno espressamente accettato tale delega.

Il celebrante dovrà curare il ritiro, la tenuta ed il deposito dei registri degli atti di stato civile utilizzati per la celebrazione e ne sarà direttamente responsabile.

ART. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

I matrimoni e/o le unioni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni, anche parenti degli sposi, presso le seguenti sedi:

Sala Giunta sita al secondo piano del Palazzo Comunale Via Fagnani n°35

Sala Costa sita in P.zza del Seminatore n° 2 adiacente il Palazzo Comunale

La collocazione sarà determinata in base alla scelta dei nubendi e concordata con l'Amministrazione ed in funzione del numero di partecipanti al rito.

Per la celebrazione in cui il numero degli intervenuti risulta superiore a venti persone verrà proposta la Sala Costa, fino a 20 persone i nubendi potranno scegliere una delle due sale.

ART. 4 – CALENDARIO ED ORARI DI CELEBRAZIONE

I matrimoni e/o le unioni civili vengono celebrati di norma, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, **previa disponibilità dei celebranti e della sala, nei seguenti orari:**

- all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio Stato Civile (in vigore al momento della richiesta) dal lunedì al venerdì :
- il sabato e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Eccezionalmente al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, ma sempre previa disponibilità degli organi amministrativi e dal personale comunale addetto al servizio motivando la richiesta.

Le manifestazioni istituzionali hanno sempre la precedenza su ogni e qualsiasi celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile.

ART. 5 – FESTIVITA'

La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili non potrà avvenire nelle seguenti festività:

1 e 6 Gennaio – il sabato precedente la Pasqua, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, il sabato, la domenica ed il lunedì relativi alla Festa Patronale prevista per la seconda settimana del mese di Ottobre, il 1 e 2 Novembre, Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Nel periodo dal 24 Dicembre al 6 Gennaio solo ed esclusivamente previa disponibilità degli organi amministrativi e dal personale comunale addetto al servizio.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili è l'Ufficio Demografico.

La visita della sala destinata alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile.

Oltre ai normali compiti istituzionali disciplinati dalle disposizioni di legge, di norma, sono resi dal Comune anche i seguenti servizi:

- disponibilità dei luoghi della cerimonia per il tempo necessario allo svolgimento del rito e per l'accoglienza dei soggetti, invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi;
- collaborazione ed assistenza all'Ufficiale dello Stato Civile da parte di personale appartenente ad altri servizi comunali messo a disposizione del Responsabile che si occupa del coordinamento.

ART. 7 – MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio Demografici compilando apposito modulo sottoscritto da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile.

L'istanza va presentata **almeno 40 giorni prima la data stabilita per la celebrazione**, utilizzando il modello predisposto ad hoc e disponibile presso lo stesso Ufficio e sul sito istituzionale del Comune.

Dovrà essere prodotta al Sindaco con registrazione di protocollo; ai richiedenti verrà successivamente trasmessa una comunicazione scritta di conferma della prenotazione entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta, in quanto l'ufficiale di stato civile dovrà preventivamente verificare che la sala scelta sia disponibile al fine di evitare coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Verrà celebrata una cerimonia al giorno, la precedenza delle richieste è attribuita secondo la data di presentazione della richiesta desumibile dalla registrazione di protocollo.

Nel caso di celebrazione di matrimonio civile, quest'ultima deve essere preceduta da regolari pubblicazioni (come previsto dal D.P.R. N.396/2000); qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio nella data prestabilita sarà considerata nulla.

La richiesta relativa all'uso della sala di cui all'art.3 del presente provvedimento deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno dei due richiedenti.

L'Ufficio di Stato Civile, entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, sentita la Segreteria del Sindaco, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data fissata per la cerimonia.

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità comunicate dall'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 8 - ALLESTIMENTO DELLA SALA

I locali vengono forniti di arredo idoneo (tavoli, tovagliato, sedute). Ai richiedenti è consentito , a proprie spese e cura , allestire addobbi floreali e non, o predisporre un sottofondo musicale previa corresponsione di quanto dovuto per i diritti d'autore agli enti competenti , preavvertendo l'ufficio di Stato Civile.

L'allestimento deve essere posizionato almeno 30 minuti prima della celebrazione , e dovrà al termine della cerimonia essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala e i locali utilizzati dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione entro un'ora dalla fine della cerimonia.

Il Comune di Sedriano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio di riso, pasta, coriandoli, petali, confetti ed altro materiale all'interno delle sale utilizzate per la cerimonia salvo quanto già detto all'art. 8. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.

Non sono consentiti buffet, rinfreschi, brindisi.

Le persone che partecipano al rito dovranno tenere un contegno decoroso e corretto per tutta la durata della cerimonia.

E' previsto il pagamento di una cauzione di cui all'allegato A, con check list del materiale presente per la Sala Costa.

ART. 10 – CELEBRAZIONE DA PARTE DI CITTADINO DELEGATO

Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale (come previsto dal D.P.R. N.396/2000) i medesimi, in allegato al modello di richiesta celebrazione, dovranno allegare:

- richiesta di celebrazione a cura di altro Ufficiale dello Stato Civile/cittadino delegato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'Art.47 del D.P.R. N.445/2000 attestante la cittadinanza italiana ed il possesso dei requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale (Art.1, comma 3 D.P.R. N.396/2000);
- fotocopia carta d'identità.

Una volta pervenuta tutta la documentazione, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, può disporre di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere la delega per accettazione.

ART. 11 – RICHIESTA DI AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, in tempo utile e prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete al reperimento del quale dovranno provvedere gli stessi richiedenti (Artt.13-66 D.P.R. N.396/2000) non necessariamente iscritto in un albo di traduttori, che sia in grado di tradurre le dichiarazioni dell'Ufficiale dello Stato Civile e quelle rese dalle parti contraenti il matrimonio o l'unione civile nonché di quelle rese dai testimoni.

Perché tale persona sia "investita" della qualità di interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile almeno 5 giorni prima della celebrazione, esibendo un documento d'identità in corso di validità, per comunicare la propria responsabilità ad assumere l'incarico dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta e sottoscrivere con l'Ufficiale dello Stato Civile un verbale di nomina di interprete che dovrà essere allegato agli atti di matrimonio o di unione civile.

ART. 12 – MATRIMONIO/UNIONE IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA E CELEBRAZIONE FUORI DALLA CASA COMUNALE

E' considerato "Casa Comunale" ogni luogo di proprietà comunale, destinato con apposito atto alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili.

Ai sensi degli artt. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita) e 110 (Celebrazione fuori dalla casa comunale) del Codice Civile, è consentita la celebrazione in altro luogo qualora comprovati impedimenti di salute o fisici di uno o di entrambi i contraenti non consentano loro di spostarsi e di accedere ai luoghi predisposti.

In questo caso il Sindaco o suo delegato , unitamente al Segretario, si recherà presso il luogo ove si trovano le persone impediti e qui, alla presenza di 4 testimoni, si procederà alla celebrazione del matrimonio o dell'unione.

ART. 13 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della medesima, dovranno essere presenti, oltre ai richiedenti, anche i due testimoni maggiorenni (uno per ciascuna delle parti), anche parenti, in precedenza indicati sulla richiesta di celebrazione con le fotocopie delle relative carte d'identità e l'indicazione dell'indirizzo di residenza aggiornato.

In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno precedente la celebrazione.

Il giorno precedente la cerimonia, presso l'ufficio di Stato Civile all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore, verranno consegnate le chiavi della sala Costa compilando apposito verbale sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale di stato civile concordando l'orario.

ART. 14 – TARIFFE

La celebrazione è subordinata al versamento di una tariffa indicata nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono aggiornate annualmente con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

- a) il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/unione civile (allestimenti sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala)

Le tariffe sono rese note ai richiedenti al momento della richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile di cui all'allegato A.

L'importo del servizio sarà diversificato a seconda della celebrazione in giorni feriali o sabato e festivi e della Sala.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 15 – DANNI E RESPONSABILITA'

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

ART. 16 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutto ciò che non è stato previsto nella presente disciplina trova applicazione:

- Il Codice Civile
- il D.P.R. 396/2000
- il D.lgs 267/2000

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rimanda alla normativa vigente ed, in particolare a: Codice Civile, D.P.R. N.396 del 03.11.2000, D.Lgs. N.267 del 18.08.2000, Legge n.76 del 20 maggio 2016, Statuto Comunale e Massimario dello Stato Civile.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina entra in vigore a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione della delibera di approvazione.